

dossier

XIX Legislatura

20 marzo 2024

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

Atto del Governo n. 131



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 135



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 190

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI 1 E 2.....	- 4 -
MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 LUGLIO 2005, N. 212	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	131
Natura dell'atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Titolo breve:	Regolamento concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
Riferimento normativo:	Articolo 2, commi 7, lettera <i>h)</i> , e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame riforma il regolamento che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con DPR n. 212 del 2005.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 508 del 1999.

La legge n. 508 del 1999 reca la riforma delle Istituzioni AFAM. L'articolo 2, comma 7, lett. h), della suddetta legge, in particolare, demanda all'adozione di uno o più regolamenti di delegificazione¹ - sentite, tra l'altro, le competenti Commissioni parlamentari - la disciplina, i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi. Il medesimo articolo 2 al comma 8 precisa, altresì, che i suddetti regolamenti siano adottati nel rispetto, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:

- valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
- facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni AFAM;
- verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti.

¹ Da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

A tali norme non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212

Le norme modificano il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (di seguito "DPR"), che contiene il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le norme, preliminarmente, apportano modifiche agli articoli 1 (Definizioni) e 3 (Titoli e corsi) del DPR prevedendo, tra l'altro:

- l'aggiornamento di definizioni o termini che risultano superati²,
- la possibilità per gli Istituti in questione di rilasciare autonomamente le pergamene che indicano il corso frequentato;
- l'inclusione, nell'ambito dei corsi, dei corsi accademici di secondo livello a ciclo unico, ovvero dei corsi accademici (abilitanti) di restauro autorizzati (articolo 1, commi 1 e 2);

Le modifiche apportate all'articolo 4 del DPR specificano che, qualora le istituzioni attivino, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti o alla riqualificazione professionale, ciò deve avvenire senza pregiudizio dei corsi istituzionali (articolo 1, comma 3).

Viene, poi, integralmente sostituito l'articolo 5 del suddetto DPR che disciplina l'Ordinamento didattico generale e delle scuole. Una prima novità prevede che le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possano raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. Sono confermate le norme che stabiliscono che i corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti che coordinano l'attività didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa e che prevedono che le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi. Tuttavia mentre la normativa vigente per l'attivazione di corsi fa riferimento ai corsi già attivi o a quelli attivati con decreto del Ministro su proposta delle istituzioni, la nuova formulazione demanda alle deliberazioni del Consiglio accademico delle Istituzioni, il compito di definire il numero, la denominazione ed il funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole. Si prevede, inoltre, la costituzione di un organo collegiale di coordinamento di

² Ad esempio sostituendo l'espressione "formazione di ricerca" con "dottorato di ricerca"

ciascun dipartimento ai cui componenti non spettano indennità, compensi o rimborsi (articolo 1, comma 4).

Le modifiche agli articoli 6 (crediti formativi accademici) e 7 (Ammissione ai corsi) del DPR hanno soprattutto finalità di coordinamento e aggiornamento dei termini, e stabiliscono che la quantità media di impegno di apprendimento richiesta annualmente ad uno studente a tempo parziale è fissata in trentasei crediti (articolo 1, commi 5 e 6).

Le modifiche all'articolo 8 del DPR specificano il numero di crediti formativi necessari per conseguire il diploma accademico di secondo livello (120) ed il diploma accademico a ciclo unico (130) (articolo 1, comma 7).

Le modifiche all'articolo 10 (Regolamenti didattici) del DPR definiscono specifiche tipologie di regolamenti, evidenziando le caratteristiche ed i contenuti del regolamento didattico generale, soggetto ad approvazione del Ministero, dei regolamenti dei corsi di studio, approvati autonomamente dalle singole istituzioni previa valutazione della loro sostenibilità finanziaria da parte del consiglio d'amministrazione, e degli appositi regolamenti, che riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti (articolo 1, comma 8).

Sono introdotti nel DPR gli articoli 10-*bis* e 10-*ter*, che disciplinano, rispettivamente, i diplomi *ad honorem* e quelli in restauro (articolo 1, comma 9).

Viene modificato l'articolo 11 (Istituzioni non statali) del DPR per ridefinire le condizioni al verificarsi delle quali l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali che sono assoggettate a valutazione periodica da parte dell'ANVUR (articolo 1, comma 10).

È poi modificato l'articolo 12 (Norme transitorie) del DPR per prevedere, fra l'altro, che le istituzioni possono erogare i propri corsi mediante convenzioni esclusivamente in base all'articolo 64-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 che esclude la presenza di oneri a carico del bilancio dello Stato o la possibilità di incrementare le dotazioni organiche delle istituzioni stesse (articolo 1, comma 11).

Infine viene modificato l'articolo 13 (Clausola finanziaria) del DPR che, nel testo vigente, prevede che dall'attuazione del DPR non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche integrano il testo stabilendo che agli adempimenti previsti dal medesimo DPR le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 1, comma 12).

Si prevede che dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli adempimenti da queste previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del provvedimento e afferma che le norme recate dal testo o sono sostanzialmente confermate della legislazione vigente o hanno carattere ordinamentale e risultano, pertanto, in entrambi i casi prive di effetti finanziari. La relazione tecnica ribadisce, altresì, che il testo in esame prevede il rafforzamento della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del DPR attraverso l'introduzione di una previsione che stabilisce che agli adempimenti previsti dal DPR le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tale introduzione, secondo la relazione tecnica, trova la sua *ratio* nel fatto che le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di bilancio³ possono aumentare le proprie spese anche in applicazione delle disposizioni regolamentari purché tali oneri, qualora sussistano, non abbiano alcun impatto sugli equilibri di bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame modificano il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

Lo schema di regolamento ora in esame, all'articolo 1, novella il regolamento del 2005 in merito ai seguenti aspetti:

- aggiorna la terminologia, anche per coordinamento con la normativa sopravvenuta dopo il regolamento del 2005;
- disciplina la formazione e il campo di applicazione dei regolamenti delle Istituzioni AFAM;
- interviene sulle modalità di ammissione ai corsi;
- istituisce i diplomi *ad honorem* e i diplomi di restauro;
- detta una disciplina transitoria circa l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- rafforza la clausola generale di invarianza che assiste il regolamento del 2005, inserendovi la specificazione che agli adempimenti previsti le istituzioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

³ Riconosciuta ex articolo 2, comma 4, della legge n. 508 del 1999.

Lo schema in esame, inoltre, all'articolo 2 è assistito da una generale clausola di invarianza, in merito alla quale si rinvia alle osservazioni che saranno svolte in merito ai profili di copertura finanziaria.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte, confermato anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1, nel sostituire l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, prevede che ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento dei dipartimenti e, laddove costituite, delle scuole non spettano indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti. Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione, al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che ai componenti del predetto organo collegiale non spettano "compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati". Al riguardo, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, peraltro, che lo schema di regolamento in esame si limita a recare novelle a un provvedimento già corredato di una clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, si potrebbe valutare l'opportunità di non introdurre in questa sede una nuova clausola. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.